

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/268 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2020

che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione piani nazionali di contabilizzazione forestale che contengono anche i livelli di riferimento proposti per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841, la Commissione ha effettuato una valutazione tecnica dei piani nazionali di contabilizzazione forestale trasmessi dagli Stati membri al fine di valutare in che misura i livelli di riferimento proposti per le foreste siano conformi ai principi e alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.
- (3) Come previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/841 e in linea con l'impegno assunto durante i negoziati relativi a tale regolamento, come stabilito nella dichiarazione sulla partecipazione di esperti indirizzata al Parlamento europeo, il 30 ottobre 2018 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti della Commissione ⁽²⁾ («il gruppo di esperti») incaricato di assisterla nello svolgimento della valutazione tecnica. Il gruppo di esperti comprendeva, tra l'altro, esperti nominati dagli Stati membri e singoli individui nominati a titolo personale, che agiscono in modo indipendente e nell'interesse pubblico, rappresentanti di organizzazioni di ricerca e non governative e portatori di interessi.
- (4) Sulla base dei pareri del gruppo di esperti e della valutazione tecnica, la Commissione ha formulato raccomandazioni tecniche destinate agli Stati membri al fine di agevolare la revisione tecnica dei livelli di riferimento proposti per le foreste. La Commissione ha pubblicato le raccomandazioni tecniche il 18 giugno 2019 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Gruppo di esperti della Commissione sull'uso del suolo, sui cambiamenti di uso del suolo e sulla silvicoltura (LULUCF) (E03638).

⁽³⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 213 final del 18 giugno 2019 sulla valutazione dei piani nazionali di contabilità forestale.

- (5) Come previsto dall'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/841, sulla base della valutazione tecnica e delle raccomandazioni tecniche, gli Stati membri hanno rivisto i propri piani nazionali di contabilizzazione forestale e, in alcuni casi, i livelli di riferimento proposti per le foreste e hanno comunicato le informazioni alla Commissione. La Commissione ha pubblicato i livelli di riferimento proposti e, se del caso, riveduti per le foreste il 25 febbraio 2020.
- (6) Il gruppo di esperti ha convenuto che i livelli di riferimento per le foreste che la Commissione propone di includere nell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 sono stati determinati conformemente ai principi e alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.
- (7) La Commissione dovrebbe pertanto stabilire i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025.
- (8) Il presente regolamento è in linea con il parere del gruppo di esperti della Commissione sull'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 è aggiunta la sezione C riportata qui di seguito:

«C. Livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo dal 2021 al 2025

Stato membro	Il livello di riferimento per le foreste per il periodo dal 2021 al 2025, espresso in tonnellate di CO ₂ equivalente all'anno
Belgio	- 1 369 009
Bulgaria	- 5 105 986
Repubblica ceca	- 6 137 189
Danimarca	+ 354 000
Germania	- 34 366 906
Estonia	- 1 750 000
Irlanda	+ 112 670
Grecia	- 2 337 640
Spagna	- 32 833 000
Francia	- 55 399 290
Croazia	- 4 368 000
Italia	- 19 656 100
Cipro	- 155 779
Lettonia	- 1 709 000
Lituania	- 5 164 640
Lussemburgo	- 426 000
Ungheria	- 48 000
Malta	- 38
Paesi Bassi	- 1 531 397
Austria	- 4 533 000
Polonia	- 28 400 000
Portogallo	- 11 165 000
Romania	- 24 068 200
Slovenia	- 3 270 200
Slovacchia	- 4 827 630
Finlandia	- 29 386 695
Svezia	- 38 721 000
Regno Unito	- 20 701 550».